



COMUNE DI PIANIGA

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Piazza San Martino, 1
☎ 041/5196211 - 📠 041/469460

Sito Internet: www.comune.pianiga.ve.it
E-mail certificata: segreteria@comune.pianiga.ve.legalmail.it

P.I. 01654230273

C.F. 90000660275

ORDINANZA N. 11 DEL 18-02-2020

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI. LIMITAZIONI D'ESERCIZIO PER GLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO CIVILE FINO AL 15 APRILE 2020 E NEL PERIODO INTERCORRENTE TRA IL 15 OTTOBRE 2020 ED IL 15 APRILE 2021

Premesso che:

- gli impianti di riscaldamento, il traffico veicolare ed i sistemi di produzione industriale rappresentano le principali cause dell'inquinamento atmosferico e, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio;
- le emissioni da riscaldamento sono concentrate nei periodi più freddi dell'anno, più soggetti ai superamenti delle soglie acute sia per polveri sottili che per ossidi di azoto;
- il Parlamento Europeo con la direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla *“Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”*, recepita dallo Stato Italiano con il D. Lgs. n. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- studi epidemiologici condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità in una determinata area geografica;
- la Regione Veneto ha espressamente previsto l'adozione di provvedimenti di limitazione nell'utilizzo degli impianti termici da parte delle Amministrazioni Comunali come “azione diretta” nell'ambito del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera;

- alla Città metropolitana di Venezia sono attribuite le competenze in merito alla verifica del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici civili installati nei Comuni con meno di 30.000 abitanti (D.lgs. n.192/2005, D.Lgs. n. 311/2006 e L.R. n. 11/2001);
- questo Comune ha aderito al progetto europeo “Patto dei Sindaci”;

Considerate:

- la Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con cui il Consiglio Regionale ha approvato l’aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera;
- la Deliberazione n. 836 del 06/06/2017 con cui la Giunta Regionale ha approvato il *“Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”*;
- le proposte formulate dalla Regione Veneto in occasione della convocazione del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) del 05/09/2019, in cui sono stati illustrati i contenuti del nuovo Accordo e individuati una serie di interventi comuni da porre in essere;

Considerato che il 27/09/2019 si è riunito il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) della Città metropolitana di Venezia, in attuazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.), per presentare e discutere le nuove misure da adottare nel corso della stagione 2019-2020, proposte dalla Regione sulla base dell’ *“Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”*;

Preso atto che in sede di Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) del 13/10/2017 l’Arpav e il Dirigente del Servizio Politiche Ambientali della Città metropolitana di Venezia hanno illustrato concretamente i contenuti del nuovo Accordo Padano di cui alla D.G.R.V. n. 836/2017, distinguendo l’attuazione di “pacchetti di misure” per i Comuni con più di 30.000 abitanti (Chioggia e San Donà di Piave) assieme a quelli costituenti “l’agglomerato Venezia”, prioritariamente destinatari del provvedimento medesimo (Venezia, Mira, Marcon, Martellago, Quarto d’Altino, Scorzè, Spinea) e i restanti Comuni del territorio metropolitano;

Considerato che per questi ultimi, di cui fa parte anche il Comune di Pianiga, nel corso della riunione del 27/09/2019, il T.T.Z. ha proposto di attuare dal 01/10/2019 al 31/03/2020 le misure di “livello verde” del c.d. “Accordo Padano”, che di seguito si riportano:

1. riduzione della temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) a 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili e 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall’art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, dell’esercizio

- degli impianti termici (e dei cosiddetti “apparecchi” per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore o uguale a “3 stelle” (così come classificati dalla D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016 e dal D.M. Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017);
 4. divieto di combustione all’aperto, ai sensi dell’art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (D.G.R. n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere;

Considerato che il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74 “*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 192/2005*” all’art. 5, comma 1 prevede che “[...] 1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi autunnali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. [...]” e che pertanto a fronte delle motivazioni sopra esposte, e atteso il permanere di situazioni di criticità afferenti la qualità dell’aria, si ritiene opportuno dare continuità ai provvedimenti analoghi adottati per le scorse stagioni invernali, anche per la stagione 2020 e 2020-2021;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 122 del 10/02/2015 che, tra l’altro, al punto n. 3 prescrive “[...] di dare atto, sulla base delle valutazioni effettuate dall’A.R.P.A.V. – Osservatorio Aria di cui all’allegato A al presente provvedimento che nel semestre dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche – climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all’art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare, mediante apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali; [...]”;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 28/06/2005 avente per oggetto “*Adozione del Piano Comunale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera*”, approvato con provvedimento della Provincia di Venezia in data 10/01/2006 prog. 2006/00008;

Richiamato il D.P.R. n. 74/2013 che per la zona climatica “E”, ove è classificato il Comune di Pianiga, consente l’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale limitatamente a 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;

Visti

- il D. Lgs. 13 agosto 2013 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;
- il D.P.C.M. 08/03/2002;
- la L.R. n. 33 del 16 aprile 1985 “Norme per la tutela dell’ambiente” e s.m.i.;

Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n.11 del 18-02-2020 COMUNE DI PIANIGA

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 74/2013 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R.V. n. 1908 del 29/11/2016;
- l'art. 36 "accensione di fuochi" del Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

ORDINA

a tutta la cittadinanza di applicare, fino al 15 aprile 2020 e nel periodo intercorrente tra il 15 ottobre 2020 ed il 15 aprile 2021, le seguenti limitazioni all'utilizzo degli impianti e degli apparecchi per la climatizzazione invernale ubicati nell'intero territorio comunale (fatte salve eventuali ulteriori azioni richieste in sede di Tavolo Tecnico Zonale):

1. la temperatura ambiente (intesa come media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare) non deve risultare superiore a:
 - 17°C (+ 2 di tolleranza) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili;
 - 19°C (+ 2 di tolleranza) in tutti gli altri edifici;
2. riduzione di 2 ore del periodo massimo consentito dall'art. 4 comma 2 del D.P.R. n. 74/2013, da attuarsi dalle ore 16:00 alle ore 18:00 di ogni giorno, per quanto riguarda l'esercizio degli impianti termici (e dei cosiddetti "apparecchi" per il riscaldamento quali stufe, caminetti ecc.) alimentati a combustibili liquidi o solidi;
3. divieto di utilizzo dei generatori di calore a biomasse con una classe di prestazione emissiva inferiore o uguale a "3 stelle" (così come classificati dalla D.G.R.V. n. 1908 del 29 novembre 2016 e dal D.M. Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017);
4. divieto di combustione all'aperto, ai sensi dell'art. 182 comma 6-bis del D. Lgs. n. 152/2006 (D.G.R. n. 122/2015), in particolare in ambito agricolo (fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali) e di cantiere.

INVITA

- i gestori di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche;
- gli uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa;

RACCOMANDA

Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n.11 del 18-02-2020 COMUNE DI PIANIGA

l'utilizzo nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore a 35kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X Parte II Sez. 4, Paragrafo 1, lettera d) del D.lgs. n. 152/2006: “[...] *Materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldato di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti [...]*” e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2;

RICORDA

che è fatto divieto a partire da gennaio 2020:

- di utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”;
- di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “4 stelle”;

in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017.

ESCLUSIONI

relativamente ai punti 1 e 2, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 74/2013.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere modificato o anticipatamente sospeso a seguito dell'instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche;
- che l'ottemperanza al presente atto, relativamente ai punti 1 e 2 e 3, potrà essere verificata nell'ambito dei controlli del rendimento energetico e dello stato di esercizio e di manutenzione degli impianti termici effettuati dalla Città metropolitana di Venezia.

SANZIONI

salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- che il presente provvedimento venga notificato a:
 - collettività a mezzo affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Pianiga, e in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, (D. Lgs. Ordinanza ORDINANZE DEL SINDACO n.11 del 18-02-2020 COMUNE DI PIANIGA

n. 33/2013 ed della L. 190/2012) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", del sito web del Comune di Pianiga (<https://www.comune.pianiga.ve.it/>);

- che il presente provvedimento venga trasmesso a:
 - Comando di Polizia Locale e per suo tramite anche alle forze dell'ordine;
 - Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima;
 - ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia;
 - Prefettura;
 - Città metropolitana di Venezia.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Veneto entro giorni sessanta o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online del Comune.

IL SINDACO

ARCH. FEDERICO CALZAVARA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa